



**PARERE MOTIVATO**

**N. 268 IN DATA 21 DICEMBRE 2023**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità a VAS per la variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato dell'Arenile di Sottomarina e Isola Verde Comune di Chioggia (VE).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nella Regione del Veneto è stata attuata con la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio";
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che *"per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento"*;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008 individua come autorità competente per la VAS cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs. 152/2006, la Commissione Regionale per la VAS;
- che la Commissione VAS si è riunita in data 21 dicembre 2023 come da nota di convocazione del 20 dicembre 2023 protocollo regionale n. 674460;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune con nota pec prot. n. 28427 del 18/05/2023 acquisita al protocollo regionale al n. 271506 del 18/05/2023, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità a VAS per la variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato dell'Arenile di Sottomarina e Isola Verde Comune di Chioggia (VE);

**CONSIDERATO** che con nota prot. n.338965 del 23/06/2023 l'Unità Organizzativa VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, ha inviato richiesta di contributo ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- ARPAV
- Città Metropolitana di Venezia
- Consorzio di Bonifica Bacchiglione
- Consorzio di Bonifica Delta del Po
- Distretto Idrografico delle Alpi Orientali
- Ulss n. 3 "Serenissima"
- Consiglio di Bacino Laguna di Venezia



- Veritas spa
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna
- Direzione Turismo
- Direzione Difesa del Suolo e della Costa - Servizio Geologico e Attività Estrattive
- Comune di Campagna Lupia
- Comune di Cavarzere
- Comune di Cona
- Comune di Codevigo
- Comune di Venezia
- Comune di Correzzola
- Comune di Loreo
- Comune di Rosolina

**RILEVATO CHE** sono pervenuti i seguenti contributi da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Contributo di Ulss n. 3 Serenissima acquisito al prot. Reg. n. 373183 del 11/07/2023;
- Contributo di Veritas spa acquisito al prot. Reg. n. 380348 del 14/07/2023;
- Contributo del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia acquisito al prot. Reg. n. 381810 data 17/07/2023;
- Contributo della Direzione Turismo acquisito al prot. Reg. n.389107 del 20/07/2023;
- Contributo della Città Metropolitana di Venezia acquisito al prot. Reg. n. 388999 del 20/07/2023

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della “*Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale n. 307/2023*”, pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**PRESO ATTO** che il Comune di Cavallino Treporti (VE), a seguito della richiesta prot n.284778 del 25/05/2023 da parte dell'Unità Organizzativa VAS VINCA in relazione ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute, con nota pec acquisita al prot. regionale n. 334187 del 21/06/2023 ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini sono pervenute n.8 osservazioni aventi valenza ambientale.

**CONSIDERATO** che oggetto dell'istanza la “Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato dell'Arenile di Sottomarina e Isola Verde Comune di Chioggia (VE).

Il Piano Regolatore Generale del 1974 ha visto la chiusura dell'iter solo nel 2007, dopo trent'anni, con approvazione della Variante Generale nella seduta del Consiglio Comunale del 19 settembre 2007.

Il Piano deve rispondere puntualmente alle previsioni del Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (PALAV), con la contestuale revisione di quanto disciplinato della normativa sulle zone rurali e turistiche. Inoltre, è necessario condurre la verifica delle scelte in tema di viabilità con riguardo alla loro fattibilità ambientale ed economica, la verifica del dimensionamento in tema di edilizia pubblica e infine l'accertamento e la revisione delle aree da destinare alle attività produttive e commerciali.

Il Piano Regolatore Generale di Chioggia individuava per l'ambito dell'arenile:



- una vasta zona F6 “Zona di riqualificazione urbana” destinata alla riorganizzazione della struttura turistico balneare di Sottomarina comprendente la parte dell’Arenile prospiciente il centro abitato (art. 25 N.T.A.);
- un breve tratto di arenile prossimo alla diga foranea e il tratto compreso tra viale Mediterraneo e il Brenta e quindi Isola Verde fino all’Adige era classificato F1 “Cautela del paesaggio” in considerazione delle sue caratteristiche ambientali.

La zona F6 secondo quanto specificato dall’articolo 25 delle NTA del precedente PRG era destinata preminentemente alla realizzazione delle opere urbanizzazione secondarie necessarie all’adeguamento degli standard riferiti al tessuto edilizio esistente.

Il P.R.G. precedente subordinava la realizzazione degli interventi in tale zona F6 alla preventiva approvazione di un piano attuativo, infatti con deliberazione della Giunta Regionale n. 2295 del 10.04.1990 veniva approvato il PIANO PARTICOLAREGGIATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL LITORALE DI SOTTOMARINA che successivamente, alla luce delle osservazioni della Commissione per la Salvaguardia di Venezia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 11.04.1994 veniva approvato definitivamente.

Tale P.P. in data 11 aprile 2004 decadeva definitivamente.

La Variante Generale al P.R.G. adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 27.07.01 e approvata con proposta di modifica con DGRV n. 1399 del 15 maggio 2007, individua un’unica zona definita:

- “Arenile” che ricomprende l’intera fascia che si estende dalla diga foranea all’Adige.

La Variante Generale 2007 prevede che l’utilizzazione di tale zona sia disciplinata da apposito Piano Particolareggiato da approvarsi secondo le disposizioni della L.R. n. 33/2002 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” che detta nell’Allegato S/1, le direttive circa l’utilizzazione del demanio marittimo a finalità turistica a seguito del passaggio delle competenze in materia di Demanio Marittimo con destinazione turistica dallo Stato ai Comuni.

Il comma 3 dell’art. 47 della L.R. 33/2002 stabilisce che l’adeguamento dei piani alle direttive, deve avvenire attraverso la deliberazione di adozione di variante parziale del piano regolatore generale secondo le procedure semplificate previste dai commi da 10 a 14 dell’art. 50 della L.R. 61/85.

Tra l’adozione e l’approvazione regionale ai sensi art. 46 L.R. n. 61/85 della Variante Generale è stato adottato e approvato il Piano Particolareggiato in adeguamento alla L.R. n. 33/2002 riguardante parte della ex zona F6. L’ambito di tale piano non ha coinciso con quello indicato dal PRG in quanto il punto 2 del comma a) dell’allegato S/1 stabilisce che “vanno escluse dal Piano Particolareggiato le aree demaniali marittime retrostanti l’arenile non funzionali alla balneazione da assoggettate a Piano Regolatore Comunale”.

L’allegato S/1 contiene infatti indicazioni e standard riferibili unicamente agli stabilimenti balneari mentre il PP decaduto riferito alla zona F6 riguardava un ambito che comprendeva l’arenile ma anche zone dai connotati e funzioni urbane.

La stessa attuazione del PP decaduto ha comportato la creazione di una vasta zona posta a est del Lungomare Adriatico occupata da parcheggi, ristoranti, piscine, campi sportivi, attività commerciali che difficilmente può essere ricondotta alle norme contenute nell’allegato S/1.

Si era posta con evidenza pertanto la necessità di suddividere la zona F6 in due parti:

- l’una comprendente l’arenile da assoggettare a Piano Particolareggiato ai sensi dell’articolo 47 della L.R. 33/2002: il P.P. ex zona F6;
- l’altra comprendente la fascia urbana compresa tra l’arenile e la città da assoggettare a variante parziale al PRG ai sensi dell’articolo 50 della LR 61/85: il Parco attrezzato del Lungomare;

La Variante definita VPRG “Parco attrezzato del Lungomare” costituente variante al PRG all’epoca vigente e alla Variante Generale al PRG adottata ai sensi dell’art. 50, comma 3, della LR 61/85 è stata approvata con D.G.R.V. n.134 del 26/12/2010.



- IL P.P. della ex zona F6 parte arenile, ovvero non rientrante nella VPRG Parco del Lungomare è stata definitivamente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 7/11/2006;
- Nella ex zona F1 è invece stato approvato con DGR n. 4015 del 20/12/2005 un PIRUEA ai sensi della LR23/01 in adeguamento alla LR33/02 della ex zona F1.

L'Amministrazione Comunale di Chioggia ha rilevato l'opportunità di una rivisitazione dei due strumenti urbanistici attuativi vigenti relativi all'arenile (PIRUEA zona F1, PP zona F6) alla luce delle problematiche emerse in fase di attuazione e delle numerose osservazioni pervenute a seguito delle ultime Varianti approvate nel 2007.

La revisione del 2 strumenti attuativi citati ha portato alla elaborazione della Variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile di Sottomarina e Isola Verde, approvata con Delibera C.C. n. 185 del 22 dicembre 2009.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n.235 del 30/01/2013 è stata approvata la Variante alle Norme Tecniche di attuazione del Piano Particolareggiato dell'Arenile di Sottomarina e Isola Verde.

Per quanto riguarda l'analisi della Variante rispetto al quadro programmatico sovracomunale, comunale e di settore (PGRA e PGA), è possibile affermare che le modifiche proposte si pongono in coerenza o, in riferimento ai Piani di Settore, non presentano problematiche.

Gli esiti della verifica di assoggettabilità a VAS evidenziano che gli impatti attesi dell'attuazione della variante non sono significativi per quasi la totalità delle azioni. Si rileva la prevalente coerenza con il quadro pianificatorio sovraordinato.

Complessivamente, il RAP ha considerato e risulta sostanzialmente rispondente a quanto previsto dalla normativa vigente e si rileva altresì come l'analisi integrata della documentazione relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS e con i pareri resi dalle Autorità Ambientali consultate, consente di accertare il rispetto di quanto previsto dai *"Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12"*, di cui all'Allegato I, Parte Seconda, Titolo II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Risulta quindi possibile, da parte dell'Autorità competente, l'espressione del presente parere di non assoggettabilità a VAS, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma *"3-bis"* del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., seppur evidenziando la necessità di prevedere puntuali condizioni ambientali la cui verifica di ottemperanza è demandata al Comune di Chioggia (VE).

Infine, preme comunque evidenziare come il presente parere rilasciato nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, non presenta carattere assorbente di altre autorizzazioni, permessi, nulla osta quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quella idraulica, forestale, paesaggistica, agli scarichi, emissioni, ..., né sottende ad alcuna verifica sull'eventuale legittimità delle opere ed edifici esistenti e delle azioni previste dalla presente proposta di variante la cui sussistenza e verifica è altresì demandata al Comune di Chioggia (VE).

A seguito della richiesta prot n.284778 del 25/05/2023 da parte dell'Unità Organizzativa VAS VINCA in relazione ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute, il Comune con nota pec acquisita al prot. regionale n. 334187 del 21/06/2023 ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini sono pervenute n.8 osservazioni aventi valenza ambientale.

Per quanto attiene ai contenuti della osservazione si rimanda all'allegato denominato *"Prospetto osservazioni Comune Chioggia.pdf"*, parte integrante del presente parere e in atti.

Relativamente ai contenuti dell'osservazione che non ha comportato alcuna rielaborazione del Rapporto Ambientale Preliminare si prende atto del parere di coerenza del Valutatore in quanto la controdeduzione è coerente con le condizioni di sostenibilità accertate nel RAP.



**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa VAS, VInCA, Capitale Naturale e NUVV in data 12 dicembre 2023, dalla quale emerge che l'istanza relativa alla "variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato dell'Arenile di Sottomarina e Isola Verde Comune di Chioggia (VE)", sulla base delle considerazioni svolte alla scala di analisi della variante, non determina effetti significativi sull'ambiente, previo recepimento di puntuali raccomandazioni;

**ATTESO** che il rispetto delle condizioni ambientali contenute nel presente parere motivato va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e che sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una "Relazione di sintesi";

**VISTE**

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004 e s.m.i.;
- l'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- la DGR 1646/2012;
- la DGR 1717/2013;
- la DGR 545/2022;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

La "variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato dell'Arenile di Sottomarina e Isola Verde Comune di Chioggia (VE)", in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, previo rispetto delle seguenti raccomandazioni:

1. in fase di attuazione, siano messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
2. siano ottemperate le indicazioni/prescrizioni contenute nei pareri resi dagli enti/autorità ambientali, per le parti non in contrasto con i contenuti della presente proposta di parere di non assoggettabilità a VAS;
3. devono essere recepiti gli esiti della "Relazione Istruttoria Tecnica di Valutazione di Incidenza Ambientale n. 307/2023":
  - dando atto:
    - i. che le parti della variante al Piano in argomento non oggetto della presente valutazione (la cui attuazione è rimandata ad ulteriori atti, anche pianificatori) siano sottoposte al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
    - ii. che è ammessa l'attuazione della presente istanza qualora:
      - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017, n. 1709/2017);
      - B. l'attuazione sia riconducibile ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza;
      - C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;



- iii. che la variante in argomento non definisce la sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, quale presupposto previsto dalla direttiva 92/43/Cee all'art. 6(4) (recepiti nel D.P.R. n. 357/1997, e ss.mm.ii., all'art 5 commi 9 e 10) per le eventuali procedure in deroga nell'attuazione dello strumento urbanistico;
  - iv. che risultano attesi degli effetti, ritenuti non significativi a seguito del quadro prescrittivo sotto riportato, nei confronti degli habitat e delle specie di interesse comunitario e in particolare per: 1210 "Vegetazione annua delle linee di deposito marine", 2110 "Dune embrionali mobili", 2120 "Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche)", 2130\* "Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)", 2230 "Dune con prati dei *Malcolmietalia*", *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Testudo hermanni*, *Caretta caretta*, *Gavia stellata*, *Gavia arctica*, *Podiceps auritus*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Egretta alba*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Himantopus himantopus*, *Recurvirostra avosetta*, *Charadrius alexandrinus*, *Ichthyaetus melanocephalus*, *Sterna sandvicensis*, *Sterna hirundo*, *Sterna albifrons*, *Chlidonias niger*, *Asio flammeus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*, *Phalacrocorax aristotelis*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Eptesicus serotinus*, *Hypsugo savii*, *Pipistrellus kuhlii*, *Monachus monachus*, *Tursiops truncatus*;
- prescrivendo
1. di non interessare ovvero sottrarre superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario e, negli ambiti di variante al Piano a questi contermini, di mettere in atto idonee modalità attuative tali da non determinare, anche temporaneamente, alcuna modifica dei relativi caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali (che comporterebbero il relativo degrado), con riguardo a: 1210 "Vegetazione annua delle linee di deposito marine", 2110 "Dune embrionali mobili", 2120 "Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche)", 2130\* "Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)", 2230 "Dune con prati dei *Malcolmietalia*". Andrà subordinata l'attuazione del parcheggio previsto in un'area prossima al sito ZSC IT3250034 "Dune residue del Bacucco" alla complessiva verifica della vigente cartografia degli habitat e habitat di specie del Sito in parola. Tale verifica comporta anche un pertinente aggiornamento del database georeferenziato contenente la proposta di modifica della cartografia degli habitat approvata, da fornirsi secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui alla D.G.R. n. 1006/2007;
  2. di destinare le aree di spiaggia nuda ricomprese all'interno del sito ZSC IT3250034 "Dune residue del Bacucco" all'attuazione di interventi di ripristino ambientale (con l'installazione di arelle e trapianto di specie edificatrici di duna) secondo le modalità realizzative di cui alle DD.G.R. n. 973/2014 e n. 2175/2012 al fine di provvedere al ripristino di ambienti riferibili agli habitat 2110 "Dune embrionali" e 2120 "Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche)", utilizzando per il trapianto preferibilmente le seguenti specie: *Ammophila arenaria*, *Cyperus capitatus*, *Echinophora spinosa*, *Elytrigia juncea*, *Spartina versicolor*, *Sporobolus arenarius*;
  3. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate, provvedendo:
    - a. alla ridefinizione del tracciato del percorso naturalistico e la localizzazione delle fasce funzionali, in corrispondenza del sito ZSC IT3250034 "Dune residue del Bacucco", tenuto conto dell'effettivo sviluppo della linea di battigia. Ciò comporta il posizionamento all'esterno del Sito Natura 2000, ad adeguata distanza (possibilmente non inferiore a 10 m), delle strutture, permanenti ovvero temporanee,



- relative ed afferenti al percorso naturalistico. Laddove la linea di battigia si sviluppasse all'interno di tale Sito, sarà ammissibile solamente la realizzazione di strutture provvisorie del percorso naturalistico con materiali idonei e rimovibili a conclusione della stagione balneare. Analogamente le strutture non permanenti relative ed afferenti allo stabilimento n. 60 andranno poste all'esterno del predetto Sito, salvo l'adeguata rimodulazione dell'estensione sia della fascia C che della fascia B;
- b. allo stralcio delle previsioni del percorso pubblico di accesso alla battigia a monte dello stabilimento n. 61 e di quello posto sul complesso dunale compreso tra gli stabilimenti n. 57 e n. 58. Le rimanenti previsioni dei percorsi pubblici di accesso alla battigia per il settore Sottomarina Sud andranno attrezzati in corrispondenza degli esistenti varchi sul corpo dunale;
  - c. alla disciplina della fruizione, ivi comprese le attività di manutenzione e pulizia, per il settore di spiaggia corrispondente al sito ZSC IT3250034 "Dune residue del Bacucco" e ai complessi dunali di cui all'art. 16 delle Norme Tecniche, in funzione dell'andamento dell'attività riproduttiva (con specifico riguardo nei confronti di *Caprimulgus europaeus*, *Charadrius alexandrinus*, *Sterna albifrons*, *Sterna sandvicensis*), predisponendo all'uopo apposita recinzione e idonea cartellonistica informativa;
  - d. all'esclusione dall'accesso e dalla permanenza degli animali d'affezione nel settore di spiaggia, compresi i complessi dunali, corrispondente al sito ZSC IT3250034 "Dune residue del Bacucco" e in quelli ricompresi tra gli stabilimenti n. 57 e n. 58 e tra gli stabilimenti n. 62 e 69, predisponendo all'uopo apposita recinzione e idonea cartellonistica informativa;
4. di impiegare per gli interventi previsti nelle aree di rinaturalizzazione (di cui all'art. 15 delle Norme Tecniche) specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone e coerenti con il geosigmeto adriatico settentrionale psammofilo e alofilo della vegetazione dunale e retrodunale (*Salsolo kali-Cakiletum maritimae xanthietosum*, *Sporobolo arenarii-Agropyretum juncei*, *Echinophoro spinosae-Ammophiletum arenariae*, *Tortulo-Scabiosetum argenteae*, *Eriantho-Schoenetum nigricantis*, *Quercetalia ilicis*);
  5. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Chioggia, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
- raccomandando
1. la riformulazione artt. 9 "Nuova Passeggiata Lungomare, Belvedere e percorso naturalistico ai piedi della duna", 10 "Pontili e percorsi pubblici di accesso alla battigia", 15 "Area di rinaturalizzazione", 16 "Zona dunosa" e l'adeguamento delle relative tavole, prima dell'approvazione della variante in argomento;
  2. la trasmissione da parte del Comune entro il 31 gennaio di ciascun anno della reportistica sulla corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione del Piano, dettagliato e georiferito secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017.

Si richiama in questa sede il rispetto degli adempimenti previsti dalla DGR n. 244 del 09 marzo 2021 e dei contenuti della nota esplicativa del 16.02.2022, prot. reg. n. 71886 della Direzione regionale Difesa del suolo.

Si ricorda che i materiali risultanti dalla demolizione di fabbricati e fondazioni / sottofondi di strade / piazzali dovranno essere gestiti come rifiuti. In merito alle modalità operative per la gestione dei



rifiuti da attività di costruzione e demolizione, con particolare riferimento alla cosiddetta “demolizione selettiva”, si richiamano le norme tecniche ed ambientali approvate con DGR n. 1060 del 24 giugno 2014, così come modificata con DGR n. 439 del 10 aprile 2018.

Per tutti gli interventi che comportino scavo e movimentazione di terreno si richiama il rispetto della normativa sulle terre e rocce da scavo (DPR n. 120/2017).

Eventuali materiali di riporto (presenza di materiale antropico inferiore al 20%, verifica da eseguire seguendo la metodologia di cui all'allegato 10 del DPR 120/2017) potranno essere riutilizzati solo se possiedono i requisiti di cui all'art. 4 comma 3 del DPR 120/2017.

**Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.**

**La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.**

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso)

avv. Cesare Lanna